



CITTA' DI TORINO

**VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA**

**MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI
E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI.
ANNO 2012**

PROGETTO DEFINITIVO

AI SENSI DELL'ART. 93 D. LGS. 163/2006 E S.M.I.

RELAZIONE TECNICA



Via Bazzi, 4 – 10152 Torino – tel. 011 4426167 - fax 011 4426177

1 di 12

1 - PREMESSA

Gli impianti di idranti antincendio degli edifici scolastici necessitano di interventi manutentivi in conseguenza della vetustà degli apparecchi terminali (manichette e lance), nonché in alcuni tratti di tubazione.

La necessità dell'intervento, è evidenziata dal fatto che la mancata sostituzione degli apparecchi terminali pregiudica la sicurezza per l'utenza scolastica.

E' altresì necessario ottemperare alle disposizioni di legge quali:

- il D.lgs 9 aprile 2008 n.81 all'art. 64 comma 1 lettera e) prescrive che i mezzi di estinzione devono essere mantenuti in efficienza, controllati e sottoposti a regolare manutenzione periodica;
- il Decreto ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" che all'Articolo 3 recita: il datore di lavoro adotta misure finalizzate a:garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio e all'articolo 4 "Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio" prescrive "Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore;
- le norme tecniche UNI 12845/09, UNI 10779/07 prescrivono che le verifiche devono essere effettuate con cadenza semestrale con intervallo tra le stesse non inferiore a cinque mesi.

Per quanto riguarda le pompe di sollevamento acque reflue e/o meteoriche trattasi di apparecchiature di cui deve essere garantita l'efficienza e che si trovano ad operare in gravose situazioni ambientali.

Le stesse hanno pertanto necessità di manutenzione preventiva alle parti meccaniche ed elettriche onde prevenirne il cedimento improvviso e quindi la cessazione dell'utilizzo dei servizi igienici e degli impianti idrosanitari in genere degli edifici in cui sono installate.

2 - STATO DI FATTO E QUADRO DELLE ESIGENZE

Gli edifici scolastici che saranno oggetto degli interventi sono gravati da diverse problematiche conseguenti in parte alla necessità di interventi manutentivi di verifica dei presidi antincendio, e per altro interessati da malfunzionamenti conseguenti ad ammaloramenti per vetustà vandalismo.

La risoluzione di tali carenze e problemi sono finalizzati al mantenimento dei requisiti che hanno determinato il rilascio del C.P.I., al miglioramento funzionale delle strutture o per consentire loro usufruibilità.

Inoltre la normativa di sicurezza prescrive che per il mantenimento delle condizioni di idoneità all'uso degli edifici scolastici gli impianti antincendio ivi installati devono essere verificati con frequenza periodica semestrale e trimestrale da persona competente e qualificata, che ne attesti il corretto funzionamento.



Via Bazzi, 4 – 10152 Torino – tel. 011 4426167 - fax 011 4426177

3 - INTERVENTI PREVISTI

In base al tipo e allo stato di fatto degli impianti antincendio, a servizio degli edifici scolastici vengono previsti i seguenti interventi:

- Intercettazione dell'impianto idraulico ed inserimento di idrometri e pressostati per la misurazione della pressione alla presa S.M.A.T. e nel punto idraulicamente più sfavorito.
- Sezionamento impianto adduzione ed eventuale inserimento della valvola di ritegno antiriflusso richiesta dalle norme di Legge e dal regolamento S.M.A.T.
- Rimozione delle tubazioni esistenti non idonee.
- Individuazione e sostituzione delle manichette idranti non efficienti.
- Esecuzione di scavi a cielo aperto e in galleria per l'allacciamento della rete orizzontale alla presa stradale S.M.A.T. anche con demolizione di pavimentazioni bitumose per la posa della rete orizzontale di alimentazione dell'impianto antincendio e successivo ripristino dei luoghi.
- Taglio a sezione obbligata su solai per formazione dei passaggi delle colonne montanti e ancoraggio delle stesse ai solai e ai muri adiacenti e formazione di tracce per passaggi di tubazioni dell'impianto idraulico antincendio con risistemazione dei pavimenti e degli intonaci dei muri e dei soffitti interessati all'intervento.
- installazione di rete adduzione acqua con formazione di collettore sub-orizzontale con impiego di tubi in acciaio mannesman zincato.
- Posa di colonne montanti ed allacciamento alla rete sub-orizzontale.
- Lavaggio di tubazioni esistenti con l'impiego di acqua in pressione ed eventuali additivi chimici disincrostanti.
- Provvista e posa di apparecchiature terminali quali valvole idrante, lance, manichette attacchi motopompa, cassette di contenimento, schermi di protezione.
- Provvista e posa cartellonistica di sicurezza per l'individuazione degli idranti.
- Verniciatura superfici esterne delle tubazioni con vernice atta ad evidenziare la rete di alimentazione idrica degli idranti antincendio dagli altri servizi a rete presenti nell'edificio.
- Revisione o installazione di linee elettriche e pannelli elettrici per segnalazione insufficiente pressione di rete.
- Sostituzione o installazione di gruppi di pressurizzazione e riserve idriche e relative alimentazioni elettriche ed idriche.
- Verifiche di legge finalizzate al controllo dell'efficienza delle apparecchiature terminali e della pressione di rete.

Per ciò che riguarda gli interventi sugli impianti di sollevamento sono previsti i sottoelencati interventi:

- Intercettazione impianto idraulico ed eventuale installazione di impianto di pompaggio con pompe di emergenza ed impianto elettrico provvisorio.
- Sezionamento impianto di scarico ed eventuali modifiche dello stesso.
- Impianto di cantiere con definizione aree di stoccaggio materiali.
- Rimozione di tratti di tubazione di scarico esistenti e non idonee.
- svuotamento delle vasche di raccolta acque reflue e/o meteoriche.
- Sollevamento, rimozione, eventuale trasporto in officina delle pompe.



- Smontaggio, revisione, sostituzione cuscinetti e premistoppa ed eventuali altri particolari meccanici usurati.
- Eventuale rifacimento degli avvolgimenti statorici del motore.
- Pulizia, sabbiatura e lubrificazione delle parti scorrevoli.
- Eventuale fornitura e posa di nuovi gruppi pompe.
- Formazione tracce e ripristini eventualmente occorrenti.
- Controllo della idoneità delle apparecchiature di comando e controllo del gruppo pompe.
- Revisione e sostituzione dei contattori, interruttori, lampade spia, commutatori ed altre apparecchiature elettriche installate nel quadro elettrico di comando del gruppo pompe di sollevamento.
- Controllo del funzionamento dei galleggianti di inserzione, commutazione ed allarme del gruppo pompe di sollevamento ed eventuale loro sostituzione.
- Rifacimento o adattamento delle linee elettriche di alimentazione delle pompe in caso di sostituzione o avaria.
- Pulizia locali.
- Ripristino funzionalità impianti.



Via Bazzi, 4 – 10152 Torino – tel. 011 4426167 - fax 011 4426177

4 - PREVISIONE DI SPESA

L'importo del presente quadro economico è individuato nel bilancio di previsione per l'anno 2012 di futura approvazione per un importo complessivo di Euro 139.356,41=, al C.U.P. n. C15 D11 00027 0004.

In relazione alle disposizioni di carattere finanziario, recentemente emanate dall'Amministrazione, l'importo di affidamento in sede di gara sarà limitato alle risorse economiche disponibili in tale data.

Allo stato attuale è ipotizzabile la stipulazione del contratto limitatamente al 75% dell'importo a base di gara al netto del ribasso offerto.

La spesa verrà coperta con mezzi di bilancio, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'importo complessivo dei lavori da compensarsi interamente a misura, compreso ogni onere, ammonta a Euro 139.356,41= come risulta dal seguente prospetto che riportano la spesa totale comprensiva degli ulteriori costi fiscali e di norma.

Tale importo complessivo dei lavori a base di gara sarà limitato a Euro 105.000,00.

QUADRO ECONOMICO

SPESE	OPERE	SICUREZZA
Totale opere al lordo degli oneri per la sicurezza contrattuali per le lavorazioni	<u>€ 113.574,91</u>	
così suddivise:		
opere da idraulico soggette a ribasso categoria OS3	€ 91.124,91	€1100,00
finiture di opere generali di natura edile categoria OS 7	€ 2.000,00	€120,00
Opere da elettricista soggette a ribasso categoria OS30	<u>€ 19.000,00</u>	<u>€230,00</u>
Totale per le lavorazioni soggetti a ribasso	€ 112.124,91	
Totale per la sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso	<u>€ 1.450,00</u>	<u>€1.450,00</u>
TOTALE OPERE A BASE DI GARA	<u>€ 113.574,91</u>	€ 113.574,91
IMPOSTE		
I.V.A. 21%	<u>€ 23.850,73</u>	€ 23.850,73
SPESE TECNICHE		
Incentivo progettazione e Direzione Lavori 1,2% su	€ 1.362,90	



importo a base gara (Art. 92 c. 5 ex lege 163/06)		
Imprevisti spese tecniche	<u>€ 567,87</u>	
IMPORTO TOTALE SPESE TECNICHE	<u>€ 1.930,77</u>	<u>€ 1.930,77</u>
TOTALE COMPLESSIVO DA FINANZIARE		<u>€ 139.356,41</u>

Le categorie di lavoro sono state desunte dal D.P.R. 207/10.

Come si evince dal suddetto quadro economico, la categoria di lavoro prevalente, ai sensi dell'art. art. 118 c. 2 D.Lg 163/06; e art. 108, c. 1, DPR 207/10 del 05/10/2010 è la n. OS3 - Installazione, manutenzione impianti idrici-sanitari - (c.f.r. tabelle allegato A al D.P.R. 207).

Le ditte appaltatrici non sono tenute alla qualificazione obbligatoria per la categoria prevalente OS3; ai sensi dell'art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto sarà sufficiente il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui del predetto, trattandosi di appalto inferiore a € 150.000. Ciò non vigendo l'obbligatorietà della qualificazioni obbligatoria in ragione dell'importo inferiore a € 150.000 (artt. 37 c. 11, 40 c. 8, del D.Lgs,163/06; art. 92, comma7 DPR 207/10).

Per specifica necessità che le opere in categoria OS 3 e OS30 siano eseguite da imprese con professionalità particolare si puntualizza che la relativa categoria generale OG11 non sarà considerata equivalente e quindi il suo possesso alternativo non sarà considerato idoneo per l'ammissione alla fase di selezione del contraente.

Per la categoria super specializzata OS3, essendo di importo superiore al 15% dell'opera vige il divieto parziale di subappalto previsto dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs 163/2006; pertanto la categoria rientra tra le opere eseguibili in proprio, se in possesso di qualificazione, oppure scorporabile per l'esecuzione in A.T.I. (per almeno il 70 %) ad imprese qualificate. Inoltre il restante 30% di tali lavorazioni saranno subappaltabili ad imprese qualificate nella misura massima indicata.

Ciò premesso i soggetti affidatari potranno affidare in subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo del decreto (30%) parte di tali opere.

In caso di subappalto la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto secondo la procedura prevista dall'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.

Sempre ai sensi del medesimo D.P.R. n. 207 per la categoria OS3 – OS30 le imprese esecutrici non sono tenute alla qualificazione obbligatoria ma è sufficiente che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. 207/2010.

Ossia considerato l'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 40 comma 8 del D.Lgs,163/06 per tutte le categorie d'appalto non si applicano le disposizioni in materia di possesso di qualificazione obbligatoria, ma sono sufficienti il possesso dei requisiti



generali e tecnico-economici-organizzativi dimostrabili direttamente.

Si richiama l'attenzione al combinato disposto dalle disposizioni cogenti di cui all'art. 60 comma 4 del Regolamento D.P.R. 207/10 e dal Regolamento Decreto Ministeriale 37/08 relativo all'esecuzione delle opere in categoria OS3 – OS30. Per tale circostanza è prescritto che l'esecutore posseda l'abilitazione all'installazione di impianti ai sensi dell'art. 3 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 per le lettere "a) e g)" di cui all'art 1 comma 2, mentre il succitato art. 60 vieta alla stazione appaltante in fase di selezione del contraente la richiesta di requisiti di qualificazioni diversi da quelli previsti dal Regolamento 207/10. Pertanto la mancata verifica positiva di tale abilitazione sarà di impedimento alla realizzazione dei lavori e comporterà la risoluzione del contratto di appalto stipulato, con diritto di rivalsa della Città verso l'appaltatore per i danni subiti.

Relativamente alle categorie OS7, il concorrente, potrà a scelta, eseguire direttamente i lavori anche in mancanza di adeguata qualificazione, oppure affidarli in subappalto.

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell'art. 90 del D.Lg 81/08 pertanto si è proceduto alla nomina dei Coordinatori per la progettazione della sicurezza e alla redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento.

Il fascicolo, allegato XVI D.Lgs 81/08, contenete le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, previsto dall'art. 91 comma 1b), non verrà predisposto trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art 3 comma 1, lettera a del DPR n. 380/2001, così come previsto dal comma citato.

Ai sensi dell'articolo 131, comma 2 lettera c del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il piano di sicurezza e di coordinamento verrà integrato, al solo al fine di meglio precisare o armonizzare le disposizioni di sicurezza con l'organizzazione dell'impresa appaltatrice, da un piano operativo di sicurezza.

Pertanto I piani di sicurezza e di coordinamento verranno completati con i piani operativi di sicurezza, da redigere a cura degli appaltatori e da presentare alla Stazione Appaltante entro trenta giorni dall'aggiudicazione, per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei cantieri e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza.

Tutti i succitati documenti sono allegati obbligatori dei contratti di appalto e ne costituiranno ai sensi di legge parte integrante degli stessi.

I contratti di appalto privi delle suddette appendici sono nulli.

Si precisa che ai sensi del d.lgs 81/08 all.XV le misure di sicurezza particolari per le lavorazioni dell'appalto, ed individuate specificamente dal "Piano di sicurezza" e dal Coordinatore in fase di esecuzione in corso d'opera, non da confondere con le misure incondizionate di tutela dei lavoratori, già previste a carico del DATORE DI LAVORO, ai sensi del Decreto legislativo 81 succitato, verranno liquidati a misura, riconoscendo all'impresa i compensi per i costi di "sicurezza contrattuale" che l'appaltatore è tenuto a sostenere affinché gli addetti individuati per effettuare la



specifica lavorazione, lavorino in sicurezza.

Le opere avranno una durata presunta di giorni 365.

Gli importi sono stimati sulla base:

- 1) dell'Elenco Prezzi allegato al Capitolato speciale di Appalto contenente i prezzi estrapolati, con descrizione sintetica dall':
 - l'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione "dicembre 2010", valevole per l'anno 2011 (DGR n. 9-1728 del 21.03.2011, BUR n. 12 del 24.03.2011); adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 05.04.2011, n. mecc. 2011 01907/029, esecutiva dal 19 aprile 2011;
- 2) dall'apposito elenco prezzi relativo agli oneri della Sicurezza redatto dal progettista incaricato contenente i prezzi estrapolati, con descrizione sintetica dall':
 - l'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione "dicembre 2010", valevole per l'anno 2011 (DGR n. 9-1728 del 21.03.2011, BUR n. 12 del 24.03.2011); adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 05.04.2011, n. mecc. 2011 01907/029, esecutiva dal 19 aprile 2011;
 - dalle analisi prezzi allegate al progetto con codici aventi prefisso N.P.S..

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 a) e comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui all'43 del Regolamento 207/10, trattandosi di opere di manutenzione ordinaria, sarà stipulato a misura, ai sensi dell'art.1537 C.C., sulla base dell'Elenco prezzi dei materiali e delle opere edili della Regione Piemonte, edizione 2010 (valevole per l'anno 2011 - D.G.R. n. 9-1728 del 21.03.2011, BUR n. 12 del 24.03.2011) adottato con Deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2011, n. mecc. 2011 01907/029 esecutiva dal 19 aprile 2011 e dei nuovi prezzi indicati nel CSA.

Considerata la particolarità delle opere e l'importo, si ritiene opportuno e conveniente procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 54, comma 2 come definita dall'art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui agli artt. 64, 66 e 122 del medesimo Decreto Legislativo e secondo il Regolamento per i Contratti della Città di Torino approvato con approvazione con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 07976/003) esecutiva dal 10 gennaio 2009, trattandosi di lavori di manutenzione di opere di importo complessivo non superiore a 5.150.000,00 euro.

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà presentato il prezzo più basso, con verifica delle offerte anomale senza esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 comma 1.

La definizione della soglia di anomalia non sarà operante, ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. Pertanto il criterio di aggiudicazione sarà quello previsto dall'art. 86 comma 3 cioè ai sensi dell'art. 122 comma 9 ultimo periodo D.Lgs 163/2006.



La verifica, se necessaria, avverrà successivamente all'aggiudicazione provvisoria secondo le modalità e le tempistiche di cui agli artt. 87 ed 88 del succitato Decreto e in linea con quanto previsto dall'art. 55 della direttiva 2004/18/CE.

L'Amministrazione procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi dell'art. 88, comma 7 del D.Lgs.163/2006.

Le giustificazioni relative alla voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, di cui all'elenco allegato, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. saranno presentate per iscritto dal concorrente entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta scritta dell'amministrazione, a pena di esclusione, e dovranno contenere valutazioni analitiche quantitative/qualitative e/o computi di dettaglio tali da dimostrare la congruità dell'offerta.

Ai sensi del D.lgs 81/08 art. 26 comma 5 i prezzi giustificati dovranno evidenziare e tenere conto dei costi propri di impresa riferibili alla sicurezza sul lavoro.

Inoltre ai sensi dell'arti 81 comma 3 -bis. del D.lgs 163/06 l'offerta migliore sarà altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La mancata presentazione delle predette giustificazioni entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta effettuata in fase di verifica dell'anomalia, sarà motivo di esclusione senza contraddittorio, trattandosi di esclusione per incompletezza di documentazione amministrativa necessaria per l'ammissibilità alla procedura di affidamento, e non di esclusione per anomalia dell'offerta. (sentenza consiglio di stato in sede giurisdizionale sezione VI n° 1348/09).

In relazione al fatto che la stipulazione del contratto, nella prima fase, sarà limitata al 75% dell'importo a base di gara al netto del ribasso offerto. È previsto che la ditta offerente, risultata aggiudicataria, sarà vincolata per effetto delle condizioni di gara, alla sottoscrizione del contratto entro il suindicato limite, ovvero anche del minor importo disponibile all'atto della sottoscrizione del contratto, ed in ogni caso non oltre l'importo risultante sul provvedimento di finanziamento ed approvazione del progetto, qualora il ribasso offerto non consenta l'affidamento completo del valore del progetto.

Viceversa nell'eventualità che l'importo impegnato conseguente al ribasso offerto evidenzia una eccedenza di disponibilità finanziaria, trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria. è prevista la possibilità di poter procedere alla sottoscrizione, alle stesse condizioni e prezzi della loro offerta originaria, di contratti aggiuntivi fino alla concorrenza dell'importo a base di gara, al lordo del ribasso offerto per ogni relativo lotto aggiudicato, nei limiti comunque delle previsioni dell'articolo 57 comma 5 lettera a) del D.lgs 163/06.

Stante le caratteristiche delle opere progettate, il piano di manutenzione di cui l'art. 38 del DPR 207/2010 è stato escluso dai documenti da allegare al presente progetto, come consentito dal succitato art. 38 comma 9, avvalendosi del potere di



deroga del Responsabile del procedimento previsto dall'art. 93 comma 2 del D.Lgs 163/06 e smi.



Via Bazzi, 4 – 10152 Torino – tel. 011 4426167 - fax 011 4426177

11 di 12

5. ATTESTAZIONI

Visto l'art.136 comma 1 lettera f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (abrogazione dell'art. 4, comma 16, del D.L. 5.10.1991 n. 398, convertito nella L. 4.11.1993 n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della L. 662/96) si attesta:

- X che ai lavori in progetto, essendo opere pubbliche assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207, non si applicano i disposti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" per effetto dell'art. 7 comma 1 c) dello stesso;
- X che le opere in progetto sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, nonché al Regolamento Edilizio vigente;
- X che le opere in progetto rispettano le normative igienico sanitarie vigenti;
- X che i lavori da eseguire nei fabbricati qualora rientranti tra i beni culturali oggetto di tutela di cui agli artt. 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 non modificano lo stato dei manufatti (trattandosi esclusivamente di ripristini) pertanto non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 22 del citato decreto;
- X che qualora i lavori risultino da eseguire nei fabbricati che rientrano tra i beni paesaggistici oggetto di tutela di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del citato decreto in quanto (trattandosi esclusivamente di ripristini) non modificano lo stato dei luoghi;
- X che le opere in progetto non producono barriere architettoniche e pertanto rispettano il contenuto del DPR 503/96;
- X che si è ottemperato agli obblighi di cui all' art. 90 de D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in quanto le opere, trattandosi di lavori che necessitano di manodopera in possesso di più specializzazioni, non potendo escluderne preliminarmente la possibilità di affidamento in subappalto, necessitano della nomina del Coordinatore per la progettazione della sicurezza e alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento già in fase di progettazione.

Torino,

IL PROGETTISTA
P.I. Claudio CORNETTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Isabella Quinto)

